

Concorso  
**104 DAP**

**FUNZIONARI GIURIDICO-PEDAGOGICI  
MINISTERO della GIUSTIZIA**

**MANUALE COMPLETO  
+QUIZ**

**PER LE PROVE SCRITTE**

**NLD**  
CONCORSI

## PREMESSA

Il manuale **Concorso DAP 104 posti Funzionari Pedagogici al Ministero della giustizia** costituisce un valido alleato per lo studio delle materie previste per la **prova scritta** dal bando di concorso pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 25 ottobre 2022.

Il bando permetterà di assumere con contratto a tempo pieno e indeterminato ben **104 Funzionari della professionalità giuridico-pedagogica**, III Area funzionale, fascia retributiva F1, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

Il bando di concorso prevede **una prova scritta** e **una prova orale** che comprenderà anche l'accertamento della conoscenza della **lingua straniera** prescelta e delle capacità e attitudini all'uso di apparecchiature e **applicazioni informatiche**.

In particolare, la **prova scritta** consisterà in una serie di domande a risposta multipla vertenti sulle seguenti materie:

- **Ordinamento penitenziario**, con particolare riferimento all'organizzazione degli istituti e servizi dell'Amministrazione Penitenziaria;
- **Pedagogia** con particolare riferimento agli interventi relativi all'osservazione e al trattamento dei detenuti e degli internati.

Il volume contiene, oltre ad una **trattazione completa e aggiornata delle materie**, anche i **quiz ufficiali** delle precedenti prove somministrate nei concorsi per lo stesso profilo professionale, e **proposte di intervento** pedagogico-penitenziario. Inoltre, il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (decreto Cartabia), ha introdotto importanti novità all'ordinamento penitenziario. Il d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 - oltre ad introdurre rilevanti innovazioni in materia penitenziaria, in particolare con riguardo al c.d. ergastolo ostativo - ha fissato l'entrata in vigore del suindicato decreto Cartabia al 30 dicembre 2022.

Nella parte riguardante l'ordinamento penitenziario il presente volume - oltre a tener conto della nuova disciplina in tema di ergastolo ostativo - ricostruisce la disciplina vigente al momento della stampa dando tuttavia atto, per ciascun aspetto, delle corrispondenti novità introdotte dal suddetto decreto Cartabia, descritte in appositi box.

Sarà cura dell'Editore, dopo la conversione del suindicato decreto-legge, predisporre una addenda on line nella estensione on line del volume diretta a dare atto di eventuali modifiche apportate alla disciplina introdotta dal decreto Cartabia nell'iter di conversione del citato decreto-legge.

Novembre 2022

riferimento alle forme dei provvedimenti concernenti alcuni importanti aspetti del regime penitenziario e all'impugnativa avverso i Provvedimenti stessi, come previsti dalla nuova normativa.

- **Principio della parità di condizioni tra detenuti ed internati** L'art. 3 della legge assicura (art. 3 Cost.) parità di condizioni di vita sia ai detenuti che agli internati.

### **3. Segue: Le modifiche alla legge 354/1975.**

---

La legge fondamentale della materia penitenziaria n. 354/1975 è stata ripetutamente oggetto di significative modifiche e integrazioni ad opera di provvedimenti legislativi succedutesi nel tempo. La più significativa, anche per le scelte culturali di fondo che la connotavano, è del 10 ottobre 1986, n. 663 *“Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà”* più nota come “Legge Gozzini”, che rimodellava numerosi istituti introdotti con la precedente legge; per poi passare alla Legge 27 maggio 1998, n. 165 *“Modifiche all'art. 656 del codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975 n. 354, e successive modificazioni”* detta “Legge Simeone”, nonché alla Legge 19 dicembre 2002, n. 277 *“Modifiche alla legge 26 luglio 1975 n. 354, in materia di liberazione anticipata”* che ha riscritto anche in parte l'art. 47 O.P.; per finire alla Legge 23 dicembre 2002, n. 279 che ha definitivamente stabilizzato la misura dell'art. 41-bis modificando la Legge 7 agosto 1992, n. 356 di conversione del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306. L'evoluzione legislativa evidenzia, in buona sostanza, una nuova realtà, dal momento che il superato e monolitico modello penitenziario non offriva più adeguati strumenti per il controllo di “ospiti”, che, oltre a vedere le loro fila ingrossarsi a dismisura, presentavano sempre più complesse difficoltà di “gestione”. Si è imposta, pertanto, la necessità di diversificare il classico e uniforme metodo punitivo attraverso l'introduzione, da un lato, di una nuova *idea di trattamento*, e, dall'altro, di forme di *differenziazione carceraria*. Deve essere, ancora, segnalato un intervento legislativo particolarmente significativo per l'alto valore civile che lo distingue e che offre garanzia di tutela ai figli minori di donne detenute, introdotto con la Legge 8 marzo 2001, n. 40 *“Misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e figli minori”*.

Con la Legge n. 251/2005 è poi stato varato un provvedimento legislativo particolarmente significativo in ambito penitenziario che modifica in parte i presupposti di concessione dei benefici previsti dalla Legge n. 354/75.

Sempre la Legge n. 251/2005, n. 251 è stata elevata la recidiva a “potenza”, configurandola, a guisa di “moltiplicatore” penale e penitenziario, quale punizione “per” la punizione.

Non solo i tempi di accesso ai benefici penitenziari sono stati notevolmente rallentati a causa di questa inedita forma di “anatocismo” penitenziario, ma si è registrata una prima, profonda modifica del meccanismo della sospensione dell'ordine di esecuzione (art. 656 c.p.p.), ove le preclusioni (comma 9), inizialmente riferite ai condannati per i gravi delitti di cui all'art. 4-bis Ord. penit. (lett. a) ed a quelli già in custodia cautelare per il fatto oggetto della condanna da eseguire (lett. b), sono state estese al “tipo” normativo dei recidivi reiterati (lett. c).

Tale “sconfinamento” verso concezioni soggettivistiche del diritto penale è stato suggellato dalla Legge n. 125/2008, n. 125, che ha potenziato la lett. a) dell'art. 656, comma 9, c.p.p.,

inserendovi, accanto alle “classiche” categorie ostantive disciplinate dall’art. 4-bis Ord. penit., le ipotesi eterogenee contemplate dagli artt. 423-bis (incendio boschivo), 624, quando ricorrono due o più circostanze tra quelle indicate dall’art. 625 (furto pluriaggravato), 624-bis c.p. (furto in abitazione e furto con strappo), fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell’art. 89 d.p.r. 9.10.1990, n. 309.

Ancora, la Legge n. 38/2009, n. 38 ha operato profonde modificazioni agli artt. 275, comma 3, c.p.p. e 4-bis Ord. penit.), estendendone a dismisura l’ambito operativo e confermando il processo di progressiva osmosi tra custodia cautelare e detenzione esecutiva.

L’art. 41-bis è stato modificato per effetto dell’art. 2, commi 25, 26 e 27, Legge 24 luglio 2009, n. 94, dimostrando come l’opzione custodialistica si sia imposta con vigore incontrastato rispetto a percorsi alternativi di politica criminale e penitenziaria.

In direzione opposta, il c.d. indultino del 2003 (l. 1° agosto 2003, n. 207) e l’indulto del 2006 (l. 31 luglio 2006, n. 241) non hanno sortito gli effetti sperati: il primo, per il carattere settoriale dell’intervento; il secondo, invece, destinato ad esaurire rapidamente gli effetti benefici.

L’endemica situazione di sovraffollamento carcerario, non disgiunta dalla carenza di effettività dei rimedi nazionali a tutela dei diritti delle persone in vinculis, è stata sottoposta al vaglio della giurisprudenza della Corte europea dei Diritti dell’Uomo, la quale, con una prima decisione del 2009 (Corte EDU, Sez. II, sent. 16 luglio 2009, Sulejmanovic c. Italia) aveva già condannato l’Italia per violazione dell’art. 3 C.e.d.u. e, successivamente, con la sentenza pilota Torreggiani c. Italia (Corte EDU, Sez. II, 8 gennaio 2013, Torreggiani e altri c. Italia), oltre alla condanna, ha messo in mora il nostro Paese, chiamandolo ad istituire un ricorso o un insieme di ricorsi interni effettivi idonei ad offrire una riparazione adeguata e sufficiente in caso di sovraffollamento carcerario, entro il termine di un anno dalla definitività della sentenza.

Attraverso la decisione più recente la Corte EDU denunziava un duplice profilo di ineffettività nel nostro sistema di tutela dei diritti dei detenuti legato, da un lato, alla mancanza di un effettivo rimedio giurisdizionale a disposizione dell’interessato per impedire il protrarsi della violazione dei suoi diritti e per ottenere un’adeguata riparazione del pregiudizio sofferto; dall’altro lato, riguardante lo specifico obbligo dell’amministrazione di garantire una restrizione della libertà personale in spazi vitali sufficientemente ampi ai sensi dell’art. 3 C.e.d.u.

Donde due diverse esortazioni rivolte dai giudici di Strasburgo allo Stato italiano: per un verso, «creare senza indugio un ricorso o una combinazione di ricorsi che abbiano effetti preventivi e compensativi e garantiscano realmente una riparazione effettiva delle violazioni della Convenzione risultanti dal sovraffollamento carcerario in Italia»; per altro verso, e a monte, «agire in modo da ridurre il numero delle persone incaricate, in particolare attraverso una maggiore applicazione di misure punitive non privative della libertà e una riduzione al minimo del ricorso alla custodia cautelare in carcere».

Sul versante interno, sia il Capo dello Stato, sia la Corte costituzionale (Corte Cost. n. 279/2013) avevano ammonito il legislatore affinché non tardasse a porre mano alle riforme necessarie, al fine di approntare un sistema rispettoso del dettato costituzionale e sovranazionale sulla funzione rieducativa della pena e sui diritti e la dignità della persona.

## Capitolo 7 | L'AMMINISTRAZIONE CENTRALE

### SOMMARIO:

1. L'amministrazione penitenziaria: cenni introduttivi. - 2. L'organizzazione centrale. - 3. *Segue*: Divisione del lavoro nel dipartimento e criteri per le nomine. - 4. *Segue*: Le attribuzioni degli organi centrali del Dipartimento. - 5. L'istituto superiore di studi penitenziari e la Scuola superiore dell'esecuzione penale. - 6. La giustizia minorile.

### 1. L'amministrazione penitenziaria: cenni introduttivi.

Per quanto concerne la **struttura organizzativa dell'amministrazione penitenziaria**, risulta di fondamentale importanza la l. 15 dicembre 1990, n. 395 (modif. di recente dal **D.L. 31 maggio 2021, n. 77**, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108). Viene stabilita a livello centrale la soppressione della Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e pena che, trasformata secondo un più articolato modulo organizzativo, ha assunto la nuova denominazione di Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (art. 30, co. 2-4); a livello periferico è stata stabilita la soppressione degli Ispettorati distrettuali a loro volta trasformati in Provveditorati regionali, organi decentrati che operano nel settore degli Istituti penitenziari, in materia di personale, organizzazione dei servizi e degli Istituti, di detenuti e internati, e nei rapporti con gli enti locali, le regioni e il servizio sanitario nazionale.

È pur vero che tale legge è diretta, in primo luogo, ad istituire il corpo di polizia penitenziaria, il quale si caratterizza per i suoi forti elementi di novità rispetto al corpo degli agenti di custodia che è stato contestualmente disiolto: il nuovo organismo è stato infatti smilitarizzato, con conseguente sottrazione alla giurisdizione penale militare dei suoi appartenenti (art. 24 comma 1 l. n. 395, cit.), ai quali viene ora riconosciuto «l'esercizio dei diritti politici, civili e sindacali» (art. 19 comma 1 l. n. 395, cit.).

Tuttavia, non va dimenticato che va fatta risalire allo stesso provvedimento legislativo anche la creazione del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (art. 30 comma 1), alla quale è conseguita la soppressione della Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, istituita con r.d. 5 aprile 1928, n. 828.

Non solo: sottolineata l'importanza della disposizione che, innovando rispetto al passato, consente al personale dell'amministrazione penitenziaria avente la qualifica di dirigente generale - e non solo ai magistrati di cassazione - di svolgere le funzioni di capo e di vice-capo del Dipartimento, va aggiunto che, sempre grazie alla legge in esame, sono stati istituiti, al posto degli ispettorati distrettuali, undici provveditorati regionali, i quali operano come organismi di raccordo tra l'amministrazione centrale e le sue ramificazioni periferiche, costituite dai singoli istituti per l'esecuzione della custodia cautelare (art. 60